

REGOLAMENTO (CEE) N. 1156/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1993

che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il Consiglio, con decisione 93/239/CEE⁽²⁾ ha approvato gli accordi bilaterali con l'Austria e la Finlandia; che detti accordi sono stati conclusi in data 17 marzo 1993 allo scopo di applicare già a decorrere dal 15 aprile 1993 la disposizioni degli accordi agricoli bilaterali conclusi a Porto il 2 maggio 1992;

considerando che gli accordi agricoli bilaterali prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, entro limiti quantitativi dati; che, per garantire la regolarità delle importazioni, occorre scaglionare tali quantitativi nell'arco dell'intero periodo considerato;

considerando tuttavia che occorre ridurre i quantitativi pro rata temporis, in proporzione all'effettivo periodo di applicazione dei contingenti per il 1993;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92⁽⁴⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione,

applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 30 ECU/100 kg; che il rischio di speculazioni nel settore delle carni suine con riguardo al ripetuto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso, in particolare per quanto riguarda la limitazione degli operatori che possono chiedere titoli, tenuto conto dei ridotti quantitativi dei prodotti disponibili nell'ambito di tale regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi A1, A2, A3, F1, F2 e F3 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito dei regimi previsti rispettivamente negli allegati IV e II degli accordi agricoli bilaterali conclusi dalla Comunità economica europea con la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Finlandia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

Articolo 2

Nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 dicembre 1993, i quantitativi corrispondenti ai gruppi A1, A2, A3 e F1, F2 e F3 sono scaglionati nel modo seguente:

- nel periodo dal 15 aprile al 30 giugno:
 - 42 t per gruppo per i gruppi A1, A2 e A3,
 - 417 t per il gruppo F1,
 - 208 t per gruppo per i gruppi F2 e F3;
- nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre:
 - 50 t per gruppo per i gruppi A1, A2 e A3,
 - 500 t per il gruppo F1,
 - 250 t per gruppo per i gruppi F2 e F3;

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.